

4. Per quanto riguarda l'esportatore:

- la reputazione e l'affidabilità;
- la situazione finanziaria;
- la recente comparsa tra gli esportatori;
- esportazioni apparentemente non motivate da ragioni economiche;
- contenziosi precedenti, in particolare riguardanti frodi.

5. Per quanto riguarda le irregolarità:

- irregolarità riscontrate o presunte in determinati settori di prodotti.

6. Per quanto riguarda i regimi doganali utilizzati:

- la procedura normale di dichiarazione;
- la procedura semplificata di dichiarazione;
- l'accettazione della dichiarazione di esportazione in applicazione degli articoli 790 e 791 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione⁽¹⁾.

7. Per quanto riguarda le modalità di concessione della restituzione all'esportazione:

- prefinanziamento (merci tal quali o con trasformazione);
- esportazione diretta;
- approvvigionamento.

Articolo 2

Nell'applicare i criteri di cui all'articolo 1, le autorità competenti vegliano affinché venga osservato il vincolo del segreto professionale e garantiscono la riservatezza dei dati di carattere personale di cui dispongono o di cui vengono a conoscenza, sotto qualsiasi forma. In particolare, esse garantiscono che a tali dati venga riservata la protezione prevista per dati analoghi dalla loro rispettiva legislazione nazionale e dalle corrispondenti disposizioni del diritto comunitario.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1994.

Tali dati non possono inoltre essere utilizzati per fini diversi da quelli previsti dal presente regolamento.

Articolo 3

1. Gli Stati membri e la Commissione valutano congiuntamente, in base all'esperienza acquisita, la validità e la pertinenza dei criteri per l'analisi di rischio allo scopo di adeguare eventualmente il sistema e i criteri di selezione per rendere i controlli fisici maggiormente efficaci e mirati.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione

- le misure prese, in particolare le istruzioni nazionali comunicate ai servizi competenti per l'applicazione di un sistema di selezione in base ad un'analisi di rischio, tenuto conto dei criteri di cui al paragrafo 1;
- i casi particolari di eventuale interesse per gli altri Stati membri.

3. Gli Stati membri dispongono che un organismo centrale coordini le informazioni relative all'analisi di rischio.

Articolo 4

Se uno Stato membro applica un sistema di selezione in base ad un'analisi di rischio, la percentuale di controlli fisici effettuati sulle merci non contemplate nell'allegato II non viene considerata ai fini del calcolo della percentuale globale del 5 % per tutti i settori. In tal caso viene applicata una percentuale minima del 2 % per le merci non contemplate nell'allegato II.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1995 per le dichiarazioni d'esportazione accettate a partire dalla suddetta data.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.